

Un'interpretazione finalistica, o, comunque, non esclusivamente letterale della disciplina della gara per l'aggiudicazione di un contratto, è consentita al giudice soltanto quando l'Amministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico le modalità e formalità da rispettare in sede di formulazione delle offerte, ovvero quando non sia chiaro se l'inosservanza sia sanzionata con l'esclusione dalla gara; in quanto, al di fuori di tali casi, il superamento dell'inosservanza implicherebbe una indebita sostituzione del Giudice Amministrativo all'Amministrazione nella determinazione dei requisiti dell'offerta, e si tradurrebbe in una inammissibile disapplicazione di un atto con valenza provvedimentale, quale il bando o la lettera invito (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 1857 del 4.4.2002; Cons. di Stato se. V, n° 6694 del 9.12.2002; Cons. di Stato sez. VI, n° 6583 del 12.12.2000; Cons. di Stato sez. V, n° 1253 del 19.2.1998).